



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Dipartimento istruzione e cultura**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

**T** +39 0461 497233

**F** +39 0461 497252

**pec** dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

**@** dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

**web** [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Istituzioni scolastiche e formative  
provinciali e paritarie

Comuni e Comunità di valle titolari e gestori di  
servizi socio educativi per la prima infanzia

Soggetti gestori di servizi socio educativi per  
la prima infanzia:

La Coccinella Scs Onlus

Pro.ges Trento

Città futura Coop. Sociale s.c.s.

Bellesini Società cooperativa Sociale

Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso"

C.S.O.E. Mons. Dalponte

Scuole dell'infanzia provinciali  
per il tramite dei:

Coordinatori pedagogici preposti ai circoli di  
coordinamento di riferimento

Sorastant de la Scuola ladina

Dirigente dell'Istituto Comprensivo di

Folgaria Lavarone e Luserna

Circoli di coordinamento delle scuole

dell'infanzia provinciali

Enti gestori delle scuole dell'infanzia  
equiparate per il tramite di:

Federazione provinciale Scuole materne

Associazione Co.E.S.I. Comunità Educative

Scuole Infanzia

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia

G.B. Chimelli

Scuola dell'infanzia equiparata "Clementino

Vannetti"

Scuola dell'infanzia don Ochner di Serso

ALBO VIVOSCUOLA

e, p.c. Servizio Istruzione  
Servizio formazione prof.le, form. terziaria e

funzioni di sistema  
Servizio reclutamento e gestione del  
personale della scuola  
Servizio attività educative per l'infanzia

Consorzio dei Comuni Trentini

Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

D335/2021/26.4.2-2021-1/RC-LB-mt

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.  
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 - Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Indicazioni operative  
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Congedi parentali COVID-19

Gentili,

in considerazione dell'evoluzione delle disposizioni normative legate all'emergenza COVID, con la presente si intende richiamare l'attenzione sulle maggiori novità che riguardano l'ambito scolastico e fornire alcune indicazioni utili in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico e di misure di sostegno alle famiglie connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, con particolare riferimento ai congedi parentali COVID.

## **1.OBBLIGO VACCINALE**

Come noto, il Consiglio dei Ministri con decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 ha introdotto misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali .

Il decreto stabilisce una serie di misure di contenimento della pandemia Sars-Cov2 intervenendo in quattro diversi ambiti e disponendo in particolare in ordine all'obbligo vaccinale e all'estensione dello stesso a nuove categorie.

**1.1** L'art. 1 rubricato "*Obblighi vaccinali*" dispone che l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (il decreto prevede che la terza dose o seconda per il vaccino monodose, sia effettuata entro i 9 mesi dalla somministrazione della precedente dose)

## **1.2. SOGGETTI A CUI SI APPLICA L'OBBLIGO VACCINALE**

L'art. 2 (che aggiunge l'art. 4 *ter* al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44) prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie tra le quali il **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Secondo quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione nella nota esplicativa n. 1889 del 7 dicembre

2021, il tenore letterale dell'art. 2 non consente l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale anche al personale non scolastico operante presso le istituzioni scolastiche e formative per attività finalizzate all'inclusione scolastica e dipendente da enti privati e convenzionati con le predette istituzioni, ad esperti esterni, agli addetti alle mense, alle pulizie etc. Ad oggi, quindi, l'obbligo vaccinale si applica esclusivamente al personale scolastico.

Nei confronti del personale esterno si applicano le vigenti misure di sicurezza di cui all'art. 9-ter 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

**Dal 15 dicembre 2021** dunque anche al personale del sistema educativo provinciale della Provincia autonoma di Trento, al personale comunale che opera nelle scuole dell'infanzia provinciali, dei servizi socio educativi per la prima infanzia, dei corsi di alta formazione professionale, dei corsi per l'educazione degli adulti (primo e secondo livello ed alfabetizzazione), delle scuole non paritarie, si applicherà l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (attualmente 9 mesi dal completamento del ciclo primario).

Secondo il disposto dell'art. 4 *ter* del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, il Dirigente responsabile del Servizio Attività educative per l'infanzia, i Responsabili degli enti gestori, i Responsabili dei servizi socio educativi, i Responsabili dei centri per l'educazione degli adulti, assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Tale obbligo riguarda anche i Dirigenti scolastici/responsabili, pertanto in relazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si ritiene che il Dipartimento Istruzione e cultura sia competente ad effettuare la verifica dell'adempimento, svolgendo all'interno del sistema provinciale le funzioni deputate nel sistema nazionale agli USR.

In allineamento con quanto comunicato dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 1889 di data 7 dicembre 2021 si ritiene possa essere escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

In attesa di conoscere le funzionalità degli strumenti di controllo della verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale e con riserva di fornire a stretto giro maggiori precisazioni in merito, si ritiene che a partire dal 15 dicembre p.v. il controllo vada effettuato sul personale presente in servizio, sebbene si ritenga opportuno inviare comunque idonea informativa al personale che si trovi assente per cause diverse da quelle sopra indicate<sup>1</sup> (quali ad esempio a mero titolo esemplificativo malattia e permesso) sull'entrata in vigore a decorrere dal 15 dicembre p.v. delle nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale per il personale scolastico.

### **1.3 OMISSIONE/DIFFERIMENTO DALLA VACCINAZIONE**

Per quanto concerne l'**esenzione dall'obbligo vaccinale** l'art. 4 *ter* comma 2 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 estende al personale scolastico l'applicazione dell'art. 4 commi 2 e 7 del medesimo decreto pertanto la vaccinazione può essere omessa o differita "*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Cov-2*".

A tal proposito, si evidenzia che stante il richiamo della norma, al rispetto delle circolari del Ministero della Salute in tema di esenzioni dalla vaccinazione, richiamando la circolare di data 20 agosto 2021 prot. 607155, si ritiene che debbano essere validamente riconosciute le certificazioni che rispettino i requisiti e le modalità di rilascio prescritti dalle circolari Ministeriali ed in particolare dalle circolari di data 4 agosto 2021 prot. 35309, 5 agosto 2021 prot. 35344, (ivi compresi i

---

<sup>1</sup> Personale in collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale e personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente.

requisiti professionali dei medici che sottoscrivono la certificazione). In particolare appare utile rilevare che con circolare del 25 novembre prot. 53992 sono stati prorogati i termini di validità fino al 31 dicembre 2021 delle certificazioni di esenzione che, in forza di quanto stabilito dalla circolare di data 25 settembre 2021 prot.43366, avevano scadenza il 30 novembre 2021.

Ai sensi del citato art. 4 comma 7 il dirigente scolastico/responsabile provvederà ad adibire il personale che presenti una certificazione di esenzione/differimento a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione per il periodo di omissione o differimento della vaccinazione al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio. Tenuto conto dunque della ratio della disposizione, il dirigente/responsabile coerentemente con la mansione svolta, dovrà adibire il dipendente a mansioni lavorative anche diverse in analogia ai profili di utilizzo dei lavoratori fragili.

#### **1.4 VERIFICA ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE**

Il terzo comma dell'art. 4 *ter* citato stabilisce che i soggetti di cui sopra verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con DPCM di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Al momento non si hanno ancora conferme sul rilascio della modifica alla piattaforma attualmente in utilizzo presso le istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, mediante la quale avviene il controllo quotidiano del green pass per il personale in servizio, tuttavia anche in assenza dell'operatività della piattaforma sarà possibile effettuare il controllo tramite la App DGC verifica C-19 che presenta già la visualizzazione di due box "green pass rafforzato" e "green pass base"

Nel caso in cui, dalla verifica non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-Cov-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti obbligati al controllo invitano prontamente l'interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa (nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

A tal fine si precisa che nel periodo massimo di cinque giorni che decorrono dalla ricezione dell'invito a produrre la documentazione richiesta, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base (rilasciata anche a seguito di tampone).

Qualora venga consegnata la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione i soggetti preposti al controllo invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre i tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Anche in questo caso si ritiene che, in via transitoria e fino alla somministrazione del vaccino, detto personale possa svolgere la propria attività previo assolvimento degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde base.

Si precisa che, in caso di somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale - DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

Di conseguenza in attesa di ottenere la certificazione verde conseguente alla vaccinazione il dipendente dovrà necessariamente effettuare test molecolari o antigenici rapidi per ottenere un green pass valido.

A tal proposito preme evidenziare che, in coerenza con quanto raccomandato dal Ministero della salute con circolare del 25 novembre prot. 53886 in merito alla priorità nella programmazione delle somministrazioni delle prime dosi di vaccino, della terza dose booster ai soggetti fragili ed immunodepressi e a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione, in questo periodo l'Apss sta concentrando l'impegno nella campagna vaccinale riuscendo a garantire la somministrazione delle prime dosi del ciclo vaccinale entro pochi giorni dalla richiesta di appuntamento. Si ricorda inoltre che è già possibile prenotare la terza dose per coloro che abbiano età maggiore di anni 18, che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di cinque mesi.

La nuova disciplina delinea anche la procedura da seguire in caso di mancata presentazione della documentazione.

In tali casi il Dirigente scolastico/responsabile accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dandone immediata comunicazione scritta all'interessato.

Qualora si verifichi tale circostanza, l'atto di accertamento dell'inadempimento determina **l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Nei prossimi giorni si provvederà ad inviare a titolo collaborativo un modello del provvedimento di sospensione che potrà essere adeguato in modo coerente alle diverse fattispecie.

Contestualmente alla sospensione si procede anche a sostituire il docente non vaccinato. La sostituzione avviene tramite assunzione a tempo determinato di un docente supplente che prenderà servizio fino a che il docente possessore di cattedra non sarà reintegrato a seguito dell'avvenuta vaccinazione o richiamo.

Si ritiene che, essendo l'obbligo vaccinale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, i soggetti individuati quali destinatari di nuove proposte di contratto a tempo determinato debbano avere previamente adempiuto all'obbligo vaccinale.

Tenuto conto dei profili di riservatezza coinvolti nelle procedure sopra descritte che comportano ulteriori operazioni di trattamento di categorie particolari di dati, si ritiene opportuno procedere ad un confronto con il proprio Responsabile della protezione dei dati al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di privacy .

### 1.5 SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

## 2. GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER SOMMINISTRAZIONE VACCINO

Qualora il dipendente debba assentarsi dal lavoro per sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 potrà usufruire del permesso per "visita specialistica" senza alcuna decurtazione del trattamento economico, così come previsto dall'art. 31, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

Qualora vi siano dei postumi del vaccino che richiedano l'assenza dal lavoro del dipendente, questa sarà giustificata come malattia ordinaria.

Nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, la documentazione rilasciata in occasione della somministrazione dovrà attestare l'erogazione generica di una prestazione sanitaria o di un esame specialistico per il Contrasto al COVID con indicazione del giorno e dell'orario senza alcun riferimento all'evento sanitario sottostante.

## 3. CONGEDO PARENTALE COVID

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, all'art. 9 ha riattivato - con alcune modificazioni - i congedi parentali COVID ed ha previsto, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 31.12.2021, la possibilità per il **dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici** di poter fruire, alternativamente all'altro genitore, dell'istituto dei "congedi parentali COVID", nei seguenti casi:

1. sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

2. infezione da COVID del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della APSS (tale documentazione deve contenere il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
3. quarantena del figlio, disposta dall'Organismo di prevenzione dall'Azienda sanitaria provinciale a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La possibilità di usufruire del congedo parentale è riconosciuta ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a prescindere dall'età del figlio.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione con contribuzione figurativa.

In presenza delle prescritte condizioni è riconosciuta la possibilità per i dipendenti genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni di astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9 citato (ossia per minori di anni 14 e per ragazzi con età compresa tra i 14 ed i 16 anni) oppure non svolga alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure”

Il congedo può essere richiesto anche dal dipendente genitore affidatario o collocatario, solo se la convivenza può essere attestata sulla base di apposita certificazione anagrafica.

La nuova disciplina, a differenza di quanto previsto in precedenza dal decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, non subordina la possibilità di fruizione del congedo parentale COVID, alla verifica preventiva della impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. In alternativa al congedo COVID e compatibilmente con le esigenze lavorative valutate dal responsabile, il dipendente ha la facoltà di svolgere la prestazione a distanza per tutta o parte della durata della quarantena, della malattia da COVID 19 o della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio.

Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° settembre al 22 ottobre 2021, possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo parentale COVID qualora siano ricorse le condizioni sopra riportate; infatti la norma di cui trattasi è retroattiva all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.

Nel riservarsi in ogni caso di integrare la presente con ulteriori indicazioni si rimane a disposizione per necessità di supporto e si inviano cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).